



**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

Regolamento istitutivo del Consiglio nazionale di disciplina, in attuazione dell'art. 8, commi 7 e 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F

(approvato nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 092/13)

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Nella seduta del 22 giugno 2013, in Roma

Vista la legge 23 marzo 1993 n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che individua, quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere nazionale con quella di membro del costituendo consiglio di disciplina nazionale;

Visto l'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere del Consiglio di Stato 5 luglio 2012, n. 3169 che afferma che "la separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari è chiaramente determinata allo scopo di garantire terzietà e indipendenza di chi decide le questioni disciplinari"; che la nomina dei componenti i Consigli di disciplina "può essere effettuata dal Consiglio", e che "appare poi non ragionevole affidare le funzioni disciplinari per i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale ai primi dei non eletti alla carica di consigliere nazionale, in quanto tale regola finisce per attribuire delicate funzioni a soggetti che sono stati valutati dagli iscritti in modo negativo, o comunque non sufficiente ai fini della rappresentatività. In questo caso occorre quindi modificare l'art. 10, comma 9, utilizzando altro criterio, come quello in precedenza descritto";

Vista la relazione ministeriale di accompagnamento al DPR 7 agosto 2012, n. 137, che afferma che "con sostanziale adesione alle indicazioni del Consiglio di Stato, nei consigli di disciplina nazionale che decidono in via amministrativa viene prevista la formazione di autonomi organi, con conseguente divaricazione delle competenze disciplinari e amministrative, lasciando la concreta disciplina attuativa della gestione delle dette, distinte, competenze, ai poteri autorganizzatori dei consigli nazionali"; e che "E' affermata la regola della separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrative, che devono essere svolte da consiglieri diversi, secondo una articolazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio che rifletta detta separazione e da stabilirsi mediante regolamento interno, adottato su parere vincolante del ministro che ha la vigilanza sull'ordine o collegio";

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto in data 17 aprile 2013, che ha richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione di un richiamo alla disciplina del codice di procedura civile in materia di astensione e ricusazione, e di una disposizione che precisi l'entrata in vigore dello stesso regolamento;

Ha approvato il seguente

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI DESIGNAZIONE
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA**

Art. 1

1. Il presente regolamento reca i criteri per la designazione dei candidati alla carica di componente il Consiglio nazionale di disciplina, in conformità al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 7 ed 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, e, nel medesimo giorno, nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il giorno 1° gennaio 2014.

Art. 2

1. Presso il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali è costituito il Consiglio nazionale di disciplina, che è composto di tre membri, dei quali due iscritti nella sezione A dell'albo ed uno iscritto nella sezione B.
2. Sono altresì eletti tre componenti supplenti, con gli stessi criteri di cui al comma 1.
3. In caso di dimissioni o altro impedimento accertato dal Consiglio nazionale con apposita delibera, subentra il componente supplente con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 3

1. Il Consiglio nazionale elegge i componenti il Consiglio nazionale di disciplina a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio nazionale elegge i componenti del Consiglio nazionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 10 anni che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano stati o siano al momento della elezione componenti dei Consigli regionali dell'ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;
 - b) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal Consiglio nazionale;
 - c) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato.
3. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), il Consiglio nazionale può eleggere candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.
 4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.
 5. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 4

1. Qualora sia nominato componente del Consiglio nazionale di disciplina un componente del Consiglio nazionale dell'ordine o di un Consiglio regionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio nazionale di disciplina.
2. Per il subentro nella carica rimasta vacante, si applicano le disposizioni vigenti.